Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b
33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517
https:// friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025
COMUNICATO UFFICIALE N. 06 DEL 01/08/2024

Sommario

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER "21" PROGETTO SECONDE SQUADRE L.N.D. 2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2
Comunicato Ufficiale n. 41/A della F.I.G.C. 2
Comunicato Ufficiale n. 42/A della F.I.G.C. 2
Comunicato Ufficiale n. 43/A della F.I.G.C. 2
Comunicato Ufficiale n. 44/A della F.I.G.C. 2
Comunicato Ufficiale n. 46/A della F.I.G.C. 2
Comunicato Ufficiale n. 47/A della F.I.G.C. 2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3
Comunicato Ufficiale N. 66 della L.N.D. 3
Comunicato Ufficiale N. 76 della L.N.D. 3
Comunicato Ufficiale N. 77 della L.N.D. 3
Comunicato Ufficiale N. 78 della L.N.D. 3
Comunicato Ufficiale N. 79 della L.N.D. 3
Comunicato Ufficiale N. 80 della L.N.D. 3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3
Segreteria 3
Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2024/2025 3
Attestati di Maturità Psicofisica 5
Tornei Autorizzati 6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 6
Segreteria 6
Iscrizione ai Campionati Settore Giovanile e Scolastico – Stagione Sportiva 2024/2025 6
Camp Estivi e Centri Estivi 7
Tornei Autorizzati 8
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 8
Segreteria 8
Iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025 8
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 9
RISULTATI GARE 9
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 9
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 9
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 10
ERRATA CORRIGE 20

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER "21"

PROGETTO SECONDE SQUADRE L.N.D.

In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 79 della L.N.D. dd. 30 luglio u.s. (che si allega al presente C.U.), relativo al "Progetto Seconde Squadre LND", si comunica che le società interessate ad iscrivere una Seconda Squadra Under 21 nel Campionato di Terza Categoria 2024/2025 potranno inviare richiesta allo scrivente Comitato Regionale **entro e non oltre Venerdì 09 Agosto 2024** ai seguenti indirizzi mail:

agonistica.fvg@lnd.it

segreteria.fvg@lnd.it

Si invitano le società, che hanno già effettuato l'iscrizione con una seconda squadra al campionato di Terza Categoria – Under 21, a dare attenta lettura al succitato Comunicato Ufficiale contenente il regolamento della campionato in oggetto e a dare conferma della propria adesione entro la data suindicata.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 41/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 41/A della F.I.G.C.. dd. 30/07/2024 – "Integrazione organico componenti Commissione Medico-Scientifica Federale"

Comunicato Ufficiale n. 42/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 42/A della F.I.G.C.. dd. 30/07/2024 – "Modifiche Norme procedurali assemblee della LND"

Comunicato Ufficiale n. 43/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 43/A della F.I.G.C.. dd. 30/07/2024 – "Modifiche Norme transitorie e finali dei Principi informatori dei regolamenti dell'AIA"

Comunicato Ufficiale n. 44/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 44/A della F.I.G.C.. dd. 30/07/2024 – "Nomina Presidente Collegio Arbitrale AIC - LND"

Comunicato Ufficiale n. 46/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 46/A della F.I.G.C.. dd. 31/07/2024 – "Abbreviazione termini fase regionale Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia ss 24-25"

Comunicato Ufficiale n. 47/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 47/A della F.I.G.C.. dd. 31/07/2024 – "Abbreviazione termini per gare fase nazionale Coppa Italia LND ss 24-25"

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale N. 66 della L.N.D.

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 66 della L.N.D. dd. 25/07/2024 – "Convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti".

Comunicato Ufficiale N. 76 della L.N.D.

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 76 della L.N.D. dd. 30/07/2024 – "Ammissioni Campionati Nazionali Serie D – 2024/2025".

Comunicato Ufficiale N. 77 della L.N.D.

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 77 della L.N.D. dd. 30/07/2024 – "Ammissioni Campionato Nazionale Serie C Femminile 2024/2025".

Comunicato Ufficiale N. 78 della L.N.D.

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 78 della L.N.D. dd. 30/07/2024 – "Ammissioni Campionato Nazionale Calcio a Cinque 2024/2025".

Comunicato Ufficiale N. 79 della L.N.D.

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 79 della L.N.D. dd. 30/07/2024 – "Progetto sperimentale seconde squadre Under 21 LND".

Comunicato Ufficiale N. 80 della L.N.D.

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 80 della L.N.D. dd. 30/07/2024 – "Campionato Sperimentale Regionale Under 21 Dilettanti Maschile".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

In ottemperanza a quanto emanato dalla L.N.D. con C.U. n. 1 dd. 01/07/2024, di seguito si riportano le line guida per le iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2024/2025.

CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

b) **l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;**

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:

- Tassa associativa alla L.N.D.;
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

TERMINI ISCRIZIONI

Si ricorda alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATI 2024/2025	INIZIO ISCRIZIONI	TERMINE PERENTORIO
JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
CALCIO A CINQUE SERIE C-C1	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
AMATORI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**

IMPORTI ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Campionato	*Tassa Associativa alla L.N.D.*	*Diritti d'Iscrizione*	*Acconto spese di gestione*	*Anticipo assicurativo calciatori (*)*	*Premio Assicurativo Dirigenti*
CALCIO 5 SERIE C-C1	€. 300,00.-	€. 800,00.-	€. 600,00.-	Vedere calcolo nel "riepilogo costi" portale Società L.N.D. (*)	€. 90,00.-
COPPA ITALIA C5	//	€. 200,00.-	//	//	//
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	//	€. 610,00.-	€. 200,00.-	//	//
JUNIORES PROV. SOC. PURA	€. 300,00.-	€. 610,00.-	€. 600,00.-	(**)	€. 90,00.-
AMATORI Escluse le spese arbitrali	//	€. 375,00.-	€. 450,00.-	Compreso nel cartellino	//

(*): La L.N.D. ha stabilito che l'acconto relativo all'anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla base dei tesserati alla data del 30 giugno della stagione precedente (30.06.2024) moltiplicato per €.24,00.

():** Per quanto riguarda le **Società nuove affiliate** e le **Società Juniores Provinciale "Pura"** gli importi relativi **all'acconto assicurazione calciatori** saranno i seguenti:

Calcio a 11 €. 780,00
Juniores "Pura" €. 590,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:

SI RICORDA CHE I PAGAMENTI DEGLI IMPORTI PREVISTI PER LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, IN UNA UNICA RATA, TRAMITE IL "PORTAFOGLIO ISCRIZIONI"

Le modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento:

le Società dovranno, prima dell'invio telematico delle iscrizioni, procedere con una richiesta di ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo BONIFICO BANCARIO sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Grande 11 A – Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova

c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI

IT92-X070-8564-0500-0000-0039-806

Alla richiesta di ricarica dovrà essere allegata la copia del bonifico CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETÀ.

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale.

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

Tenuto conto di quanto sopra, le Società all'atto dell'iscrizione dovranno unicamente provvedere alla corretta compilazione e dematerializzazione del modulo denominato "NULLAOSTA DISPONIBILITÀ' CAMPO DI GIUOCO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025", dopo che lo stesso sia stato regolarmente timbrato e firmato dall'Ente proprietario del campo.

Si precisa che detto modulo dovrà essere caricarlo sul portale ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO, debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, e che in assenza dello stesso il Comitato Regionale non potrà procedere alla ratifica dell'iscrizione al Campionato di competenza.

DESIDERATA SOCIETA' – PRECISAZIONE

In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all'atto dell'iscrizione on-line, le "desiderata" riguardanti la compilazione del calendario, si ritiene utile precisare quanto segue:

- Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.
- Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a / concomitanti a, ecc.) saranno tenute in considerazione ma **non automaticamente accolte**. Il Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.
- Le richieste dovranno pervenire **entro il termine previsto per le iscrizioni.**

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

VENUTI GIOELE Nato il 08.03.2009 Decorr.: 27/07/2024 Tess.: UDINESE CALCIO SpA

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
1° Torneo dell'Amicizia	Dilettanti	Regionale	10/08/24	//	Brian Lignano Calcio
Torneo Francesco Brienza	Dilettanti	Regionale	20/08/24	//	U.Fincantieri Monfalcone
1° Memorial Samuel Pacor	Dilettanti	Provinciale	21/08/24	//	Sistiana Sesljan
1° Torneo Mc Donald's Udine	Dilettanti	Provinciale	23/08/24	//	Rive D'Arcano Flaibano

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATI 2024/2025	INIZIO ISCRIZIONI	TERMINE PERENTORIO
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**

ONERI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Facendo seguito al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.36/A della F.I.G.C. inerente agli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2024/2025, si riportano di seguito gli **importi previsti per le iscrizioni relative ai Campionati dell'attività giovanile per la Stagione Sportiva 2024/2025**.

CAMPIONATI REGIONALI:

Allievi – UNDER 17 ELITE – UNDER 17 – UNDER 16

- ✓ Società Professionistiche € 380,00
- ✓ Società dilettanti € 310,00
- ✓ Società di Puro Settore Giovanile € 260,00

Giovanissimi – UNDER 15 ELITE – UNDER 15 – UNDER 14

- ✓ Società professionistiche € 330,00
- ✓ Società dilettanti € 260,00
- ✓ Società di Puro Settore Giovanile € 210,00

CAMPIONATI PROVINCIALI:

Allievi – UNDER 17 – UNDER 16 € 100,00

Giovanissimi – UNDER 15 – UNDER 14 € 100,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito.
Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a **versare la differenza economica** tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- **Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico €.30,00**

DEPOSITI CAUZIONALI

Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.

Campionati Regionali	Iscrizione di una sola squadra	€ 310,00
	Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)	€ 520,00
Campionati Provinciali	Iscrizione di una sola squadra	€ 260,00
	Iscrizione di più squadre	€ 310,00

CAMP ESTIVI E CENTRI ESTIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all'interno della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i princìpi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, **utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica al consueto indirizzo (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it).**

Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà essere inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

sgs.segreteria@figc.it

sgs.attivitadibase@figc.it

La comunicazione dovrà essere effettuata **almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività del Centro/Camp**, seguendo le procedure esposte nel CU n.1 SGS ed utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato al CU SGS n. 1 del 7/7/2023 https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20232024/

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico pubblicherà nella sezione COMUNICAZIONI del sito web FIGC https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/camp-estivi-e-centri-estivi-2024/ apposita nota informativa con elenco dei Centri/Camp Estivi organizzati dalle Società affiliate alla FIGC e regolarmente comunicati.

Le pubblicazioni saranno effettuate il 10°, il 20° e il 30° giorno di ogni mese fino al termine delle attività.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
38° Città di Gradisca	Allievi U17	Internazionale	19/08/24	25/08/24	I.S.M. Gradisca
22° Città di Pordenone	Giovanissimi U15	Nazionale	22/08/24	01/09/24	A.F.P. Villanova A.S.D.
2° Trofeo Città di Maniago	Allievi U17	Regionale	26/08/24	06/09/24	Calcio Maniago Vajont
10° Memorial Toneatto	Allievi U17	Regionale	27/08/24	13/09/24	Polisportiva Flambro

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo ha così stabilito i sottoindicati termini di iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025 per le Delegazioni Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone:

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

TORNEI 2024/2025	INIZIO ISCRIZIONI	TERMINE PERENTORIO
ESORDIENTI	**Giovedì 29 Agosto 2024**	**Giovedì 12 Settembre 2024**
PULCINI	**Giovedì 29 Agosto 2024**	**Giovedì 12 Settembre 2024**
PICCOLI AMICI	**Giovedì 29 Agosto 2024**	**Giovedì 12 Settembre 2024**
PRIMI CALCI	**Giovedì 29 Agosto 2024**	**Giovedì 12 Settembre 2024**

ONERI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Facendo seguito al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.36/A della F.I.G.C. inerente agli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2024/2025, si riportano di seguito gli **importi previsti per le iscrizioni relative ai Tornei dell'attività di base per la Stagione Sportiva 2024/2025**.

ESORDIENTI € 60,00

PULCINI € 60,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

- **Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 30,00**

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 31.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-2/2024-2025: RECLAMO della ASD Bordano (Campionato Carnico di Terza Categoria gara ASD Bordano – ASD Timaucleulis del 17.07.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 07 Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 24.07.2024

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 7 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 24.07.2024, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava la squalifica per 3 (tre) giornate effettive a carico del calciatore Mirko CIORBA, tesserato per la ASD Bordano (Campionato Carnico di Terza Categoria, gara ASD Bordano – ASD Timaucleulis del 17.07.2024), "*perché dopo l'espulsione per doppia ammonizione, si rivolgeva all'arbitro con frasi offensive, che reiterava mentre sostava nei pressi degli spogliatoi.*".
Avverso tale decisione, dopo avere formalizzato preannuncio in data 25.07.2024 e avere chiesto e ottenuto copia degli atti di gara in data 26.07.2024, proponeva reclamo la ASD Bordano in data 29.07.2024, chiedendo l'annullamento della sanzione, ovvero comunque la sua riduzione a equità e giustizia.
Il reclamante, sia pure diffondendosi in critiche oggettivamente ultronee e non strettamente pertinenti rispetto alla sanzione impugnata, evidenziava come vi fossero (a suo dire) fondati dubbi in merito al fatto che le frasi offensive riportate nel referto fossero state effettivamente rivolte all'arbitro, piuttosto che ad altri.
Avendo la parte reclamante rinunciato ai termini di cui all'art. 77 C.G.S. e altresì a comparire in udienza, veniva disposta l'udienza di discussione del reclamo dinnanzi alla Corte Sportiva d'Appello per il giorno 31.07.2024 alle ore 19.30.
Il Collegio, al fine di verificare la fondatezza di quanto esposto dal reclamante e attesa la sinteticità e non immediata chiarezza di quanto riportato dall'arbitro in referto, riteneva opportuno sentirlo a chiarimento e miglior ricostruzione dei fatti, provvedendo alla verbalizzazione delle dichiarazioni alla presenza del Rappresentante dell'A.I.A.

L'arbitro, così contattato, precisava come le espressioni indicate in referto fossero state dette nei suoi confronti proprio dal sig. Mirko CIORBA, secondo le modalità riportate; dette frasi, rivolte a lui direttamente, erano state dette ad alta voce e percepite non solo dall'arbitro, ma anche dai presenti.
Ciò posto, richiamato il principio secondo cui il referto arbitrale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai fatti accaduti e ai comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta (art. 61, co. 1, CGS), il comportamento oggetto di reclamo risulta pienamente comprovato.
Il calciatore, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, allontanandosi verso gli spogliatoi ha urlato due espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, per due volte, proseguendo nella condotta una volta ancora, allorquando nei restanti minuti di gioco si era intrattenuto sostando nei pressi degli spogliatoi.
Simile condotta è riconducibile alla previsione dell'art. 36, co. 1 lett. a) CGS nel testo vigente e così come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in CU n. 165/A del 20.04.2023, ove si prevede per un tanto la **sanzione minima** "*per **4 giornate** o a tempo determinato in caso di condotta **ingiuriosa** o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara*".

La sanzione di 3 (tre) giornate effettive di gara, irrogata dal GST, deve dunque essere rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78, co. 2 CGS, in quella di **4 (quattro) giornate effettive** di gara, ritenendosi comunque congruo e proporzionato il minimo edittale alla luce della assenza di precedenti e di ulteriori conseguenze rispetto a un comportamento, obiettivamente biasimevole, ma comunque confinato nel tempo e nello spazio.
Stante, dunque, il rigetto del reclamo per infondatezza del medesimo, va disposto altresì il definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo e visto l'art. 78, co. 2 CGS, ridetermina la sanzione a carico del sig. Mirko CIORBA in **4 (quattro)** giornate di squalifica.
Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente
avv. Severino Lodolo, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 24.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT–SD 19/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Isaac Oduro, Francis Addae e A.S.D. Udine Keepfit Club GA

Il deferimento. Con atto del 27 giugno 2024, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1. il sig. **Isaac Oduro**, (Presidente della società A.S.D. Udine Keepfit Club GA): 2. Il sig. **Francis Addae**, (dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Udine Keepfit Club GA); 3. la società **A.S.D. Udine Keepfit Club GA**, per rispondere rispettivamente:

- il sig. **Isaac Oduro**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Udine Keepfit Club GA: "*della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Udine Keepfit Club GA, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore rimasto non identificato che ha partecipato con il nominativo del calciatore sig. Idris Mohamed alla gara*

Moimacco – Udine Keepfit Club GA del 14.1.2024, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società Udine Keepfit Club GA alla predetta gara del 14.1.2024, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, utilizzando il nominativo di altro calciatore tesserato; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore rimasto non identificato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa";

- il sig. **Francis Addae**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Udine Keepfit Club GA "*della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Moimacco – Udine Keepfit Club GA del 14.1.2024 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra della società Udine Keepfit Club GA nella quale è indicato con il nominativo del calciatore sig. Idris Mohamed un calciatore rimasto non identificato che ha partecipato alla gara, attestando per giunta in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso"*;
- la società **A.S.D. Udine Keepfit Club GA** "a titolo *di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Oduro Isaac ed Addae Francis, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione".*

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 2 luglio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione del 24 luglio 2024 alla quale, all'ora stabilita, comparivano: la Procura Federale, in persona dell'Avv. Mario Taddeucci Sassolini mediante collegamento da remoto in video conferenza, nonchè i deferiti personalmente, entrambi assistiti dal sig. Alfred Yeboah (tesserato per la società) con compiti anche di traduttore.

Istanze pre-dibattimentali: Prima dell'apertura del dibattimento tanto il sig. Isaac Oduro (per sè e per la società A.S.D. Udine Keepfit Club GA**)** che il sig. Francis Addae chiedevano di poter definire la loro posizione ai sensi dell'art. 127 C.G.S. concordando con il rappresentante della Procura Federale l'applicazione delle sanzioni disciplinari alle condizioni di cui all'art. 127 co. 4 CGS nelle misure di seguito indicate:
- per il sig **Isaac Oduro**: sanzione finale = inibizione di mesi 4 (quattro). Sanzione base: inibizione di mesi 6 diminuita di 1/3;.
- per il sig. **Francis Addae:** sanzione finale = inibizione di mesi 4 (quattro). Sanzione base: inibizione di mesi 6 diminuita di 1/3;.
- per la società **A.S.D. Udine Keepfit Club GA**: sanzione finale = € 600,00 (seicento) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica. Sanzioni base: € 800,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotte per il rito.

Il TFT, preso atto delle anzidette istanze, si riservava di deliberare in merito.

La motivazione. Il presente deferimento segue alla conclusione dell'attività di indagine compiuta dalla P.F. dopo la ricezione degli atti inoltratile dal G.S.T. giusto quanto dallo stesso disposto col provvedimento adottato e pubblicato in C.U. LND FVG n. 72 del 2.02.2024 (a scioglimento di sua precedente riserva) relativamente alla gara Moimacco/Udine Keepfit Club. GA disputata il 14.01.2024 e valevole per il campionato di Seconda Categoria, s.s. 23/24.

Questa la decisione (riportata per estratto) presa dal G.S.T. con l'anzidetto provvedimento all'esito del ricorso presentato dalla squadra ospitante che aveva lamentato la partecipazione alla partita, nelle fila della Udine Keepfit Club GA, di un "*calciatore non identificato in possesso di un documento identificativo (tessera federale) appartenente ad altro soggetto tesserato*" e per l'effetto chiesto la sanzione della sconfitta "a tavolino" della compagine avversaria (risultata peraltro vittoriosa sul campo):

" Il G.S.T. ...omissis - attesa, pertanto, la non regolarità della posizione del suddetto calciatore [soggetto non identificato] e di conseguenza della gara stessa; - considerato che la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati (in quanto non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa) costituisce una grave violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4 C.G.S. e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità "…in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative"*, come anche di recentemente confermato dalle Sezioni Unite del CFA*

(cfr. decisione n. 67 del 10 febbraio 2023); omissis P.Q.M. - accoglie il ricorso della ASD MOIMACCO e, per l'effetto, dispone la restituzione della relativa tassa; - commina la sanzione della perdita della gara a carico della Società UDINE KEEPFIT CLUB GA con il risultato di 3-0 in favore della Società ASD MOIMACCO; - attesa la gravità della condotta accertata, commina a carico della Società UDINE KEEPFIT CLUB GA altresì la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica nella presente stagione sportiva; - inibisce fino al 30.04.2024 il Sig. Francis ADDAE Dirigente Accompagnatore della Società UDINE KEEPFIT CLUB GA in occasione della gara in epigrafe; - dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché: (a) accerti la commissione di eventuali illeciti sportivi a carico della società UDINE KEEPFIT CLUB e/o a carico dei tesserati di quest'ultima; ... omissis.... ".

Tale decisione non risulta essere stata impugnata. Trattandosi di provvedimento irrevocabile esso fa stato anche per quanto riguarda la circostanza che rileva in questa sede e che costituisce il presupposto delle condotte violative ascritte ai deferiti: vale a dire l'aver consentito la partecipazione alla gara di cui trattasi, tra le fila della Udine Keepfit GA, di un soggetto non individuato privo di regolare tesseramento e dunque non legittimato a prendervi parte, con la precisazione che la sua partecipazione all'incontro si era resa possibile utilizzando una tessera federale appartenente ad altro componente della squadra in regola col tesseramento.

Risultando già assodato giuridicamente il fatto contestato, ritiene il collegio giudicante che la responsabilità dello stesso vada incontestabilmente ascritta a entrambi i deferiti: tanto al Sig. Isaac Oduro (Presidente della Udine Keepfit Club GA all'epoca dell'accaduto) quanto al Sig. Francis Addae (Dirigente Accompagnatore della squadra in occasione della gara di cui si discute) il comportamento avverso e maldisposto dei quali, a fronte della richiesta formulata dal Direttore di Gara (che al termine dell'incontro aveva vanamente espresso la volontà di verificare l'identità del calciatore n. 7 della squadra ospite e di accertarne la rispondenza a quella dichiarata nella lista dei giocatori), è quanto mai significativo: a) della piena consapevolezza, da parte loro, che quello schierato col nr. 7 non era un tesserato per la società e men che meno il calciatore titolare della correlativa tessera federale fornita all'arbitro, prima dell'incontro, insieme alla distinta di gara; b) dell'aver ciò nonostante essi consentito che il non tesserato (mai in seguito identificato) prendesse parte alla partita di cui si discute.

La circostanza che ambedue, benché a conoscenza dell'invito palesato dall'arbitro, non abbiano inteso darvi adesione trova invero logica spiegazione unicamente nel voler impedire che il sospetto, sotteso alla richiesta del direttore di gara, trovasse conferma all'esito della verifica che lo stesso intendeva effettuare nei riguardi del calciatore sceso in campo col n.7 e del controllo circa la sua esatta identità. Fin troppo agevole osservare al riguardo che ove la posizione di quest'ultimo fosse stata regolare e non vi fosse stato nulla da nascondere, non vi era motivo per non dar sfogo alla richiesta esternata dall'arbitro; richiesta che avrebbe potuto trovare accoglimento quand'anche l'interessato (come pretestuosamente addotto dal dirigente accompagnatore per disattendere l'invito arbitrale) si fosse trovato effettivamente sotto la doccia al momento della sua formulazione. Terminata la doccia nulla vietava infatti alla persona della cui esatta identità il Direttore di Gara intendeva sincerarsi, di presentarsi presso quest'ultimo e fornire i chiarimenti del caso. Così come del pari nulla avrebbe vietato all'interessato di presentarsi spontaneamente, non appena possibile, dal Direttore di Gara per il riconoscimento, una volta che egli fosse stato opportunamente avvertito della richiesta a tale scopo avanzata dall'arbitro e spronato – come ci si sarebbe aspettati – dal suo Presidente, presente sul campo, a soddisfarla prontamente. In disparte ogni considerazione sulla "*funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e nell'interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà correttezza e probità"* (cfr ex multis CFA 0107 s.s. 2022-2023), emerge dall'istruttoria come proprio il Presidente della Udine Keepfit Cluib GA anzicché attivarsi per accondiscendere alla richiesta arbitrale, si sia prodigato verso i componenti della sua squadra per farli frettolosamente allontanare dall'impianto sportivo con la giustificazione di un clima asseritamente ostile di cui non vi è però alcun elemento di riscontro in atti che ne corrobori la veridicità (v. verb. audiz. 17.04.2024 del Sig. Addae dinnanzi alla P.F.). Il che sta indubbiamente a comprovare la piena contezza anche da parte sua della irregolarità della posizione del giocatore della sua squadra sceso in campo col n. 7. Non senza evidenziare comunque che la situazione di tensione (anche a volerne ipoteticamente ammettere l'esistenza) si sarebbe creata proprio a causa della posizione riguardante il calciatore n. 7 della Udine Keepfit Club GA e che ove si fosse data adesione alla richiesta arbitrale e dimostrato, quindi,

di voler collaborare a far chiarezza in merito, ciò avrebbe senz'altro contribuito a rasserenare gli animi e l'ambiente.

Detto questo non può tuttavia sfuggire che per la medesima condotta violativa a lui addebitata col deferimento, il dirigente accompagnatore risulta essere già stato specificamente sanzionato (con l'inibizione fino al 30.04.2024) dal G.S.T. con la sopra richiamata decisione. Ragion per cui nei confronti del sig. Francis Addae (già definitivamente giudicato per lo stesso fatto che gli viene oggi contestato) va dichiarato il proscioglimento in ossequio al generale principio del *ne bis in idem,* stabilito dall'art. 649 c.p.p. e valevole anche in ambito sportivo, in forza del quale è fatto divieto di sottoporre ad un nuovo giudizio la persona assolta o condannata in via definitiva per lo stesso fatto, anche se considerato diversamente per titolo, grado o circostanze.

Analogo discorso vale giocoforza anche nei confronti della Udine Keepfit Club GA essa pure risultando essere già stata sanzionata con la penalizzazione di 4 punti in classifica dal G.S.T. con la statuizione di cui si è detto fondata sulla stessa premessa posta a base del presente deferimento: ovverossia l'inserimento in squadra di un componente non tesserato e dunque non legittimato a partecipare alla gara di cui trattasi.

Ne deriva che l'istanza di definizione del procedimento formulata ai sensi dell'art. 127 CGS. può trovare accoglimento limitatamente alla posizione del Presidente della Udine Keepfit Club GA (con riferimento quindi alla sola condotta che rappresenta un *novum* rispetto a quelle già valutate dal G.S.T.) nei riguardi del quale ritiene il T.F.T. che la sanzione concordata tra le parti sia congrua e proporzionata alla gravità della violazione ascritta.

All'addebito attribuito al Presidente, sig. Isaac Oduro, consegue la declaratoria della responsabilità diretta a carico della società da lui rappresentata la quale va invece assolta da quella prevista al comma 2 dell'art. 6 C.G.S. in ragione dell'avvenuto proscioglimento del sig. Francis Addae per i motivi sopra illustrati. Sanzione equa nei confronti della Udine Keepfit Club GA, che per quanto detto è tenuta a rispondere solo ai sensi del comma 1 dell'art. 6 C.G.S., risulta essere quella dell'ammenda di € 300,00 (trecento).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Isaac ODURO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 4 (quattro) mesi (sanzione base mesi sei) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto al Sig. Francis ADDAE, rigetta la richiesta ai sensi dell'art. 127 CGS per essere lo stesso già stato sanzionato per la medesima condotta e conseguentemente lo proscioglie dall'addebito odiernamente a lui ascritto;
- quanto alla ASD Udine Keepfit Club GA, rigetta la richiesta ai sensi dell'art. 127 CGS per le ragioni di cui in motivazione e irroga alla stessa la sola sanzione di euro 300,00 di ammenda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

==========

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Severino Lodolo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del giorno 24.07.2024, tenutasi a Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 20/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Giacomo RIGONAT, Federico GOLLES, Matteo BERGAMASCO, Daniele SCLAUZERO, Giacomo CANCIANI, Giuseppe FUSCO, Giacomo BERTOIA, Gabriele PRIMO, Tomas CELA, Senaid JAKUPOVICH e A.S.D. SAN VITO AL TORRE

Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

1-10) i sig.ri Giacomo RIGONAT, Federico GOLLES, Matteo BERGAMASCO, Daniele SCLAUZERO, Giacomo CANCIANI, Giuseppe FUSCO, Giacomo BERTOIA, Gabriele PRIMO, Tomas CELA e Senaid JAKUPOVICH, all'epoca dei fatti tesserati per l'A.S.D. San Vito al Torre, onde rispondere – singolarmente – della violazione dell'art. 4 e dell'art. 30 Codice di Giustizia Sportiva per avere ciascuno di essi, unitamente agli altri calciatori deferiti, nel corso dell'incontro A.S.D. VILLESSE CALCIO – A.S.D. SAN VITO AL TORRE disputato il 28.01.2024 (valevole per il girone E del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia) "*volontariamente ritardato di dieci minuti l'inizio del secondo tempo della gara ed alterato il regolare svolgimento ed il risultato della stessa non ponendo in essere alcuna azione di gioco o di contrasto agli avversari nei primi dieci minuti giocati nella seconda frazione di gioco, consentendo così alla squadra avversaria di segnare in tale lasso temporale sette reti*";

11) l'A.S.D. SAN VITO AL TORRE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 (*sic*) e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti che i calciatori deferiti hanno posto in essere, così come descritti nei capi di incolpazione.

Il deferimento trae origine da una trasmissione degli atti alla Procura Federale disposta dal Giudice Sportivo Territoriale, il quale, chiamato a pronunciarsi sui fatti occorsi in occasione della gara A.S.D. VILLESSE CALCIO – A.S.D. SAN VITO AL TORRE, ha inteso comminare a carico dell'allenatore dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE la squalifica sino al 31.12.2025 e, a carico della A.S.D. SAN VITO AL TORRE, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, nonché dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00), interessando poi della questione, come detto, la Procura Federale, onde consentire l'individuazione di altri illeciti e/o di ulteriori responsabili (decisione pubblicata su C.U. n. 72 del 01.02.2024 – Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia).

La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del 24.07.2024. Nel rispetto dei termini previsti dall'art. 93, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti deferiti hanno inteso depositare memoria difensiva evidenziando, in sintesi, che: *(i)* la situazione creatasi in campo è stata determinata esclusivamente dalle indicazioni impartite alla squadra dall'allenatore, il quale è da ritenersi l'unico responsabile delle censurate condotte, posto che i calciatori – pure di giovane età – si sono solamente uniformati alle predette indicazioni; *(ii)* difettano, nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell'illecito sportivo di cui all'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva, posto che l'intento non era quello di alterare il risultato della gara, ma quello di inscenare una protesta – momentanea – nei confronti del Direttore di Gara (tanto che i calciatori hanno poi ripreso a giocare, cercando di recuperare il risultato); *(iii)* la fattispecie, al più, risulta riconducibile alla previsione di cui all'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva (condotta gravemente antisportiva), che prevede la sanzione minima di 2 giornate di squalifica, nel caso riducibile ad una giornata un forza della possibile applicazione di attenuanti generiche (quali la giovane età dei calciatori e la condotta tenuta dall'allenatore della squadra); *(iv)* una eventuale condanna dell'associazione sportiva si pone in aperto contrasto con il principio del *ne bis in idem*, essendo l'A.S.D. SAN VITO AL TORRE già stata sanzionata per gli stessi fatti con il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale menzionato in epigrafe. In sede di memoria, i deferiti hanno quindi concluso chiedendo il loro proscioglimento (in quanto il fatto non costituisce illecito sportivo ed i deferiti non l'hanno commesso) o, in via subordinata, la squalifica dei calciatori per una giornata soltanto (ex artt. 39 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva), comunque con proscioglimento dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE (in quanto la contestazione risulta già coperta da giudicato).

All'udienza del 24.07.2024, all'ora fissata per la convocazione, sono risultati presenti: il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, in collegamento da remoto, quale rappresentante della Procura Federale; l'avv. Nicola Paolini giusta procure speciali agli atti, il sig. Nicola PANESE, Presidente dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE, il sig. Matteo BERGAMASCO e il sig. Giacomo RIGONAT. Preso atto, preliminarmente, della dichiarazione resa dai deferiti, tramite il difensore, di non essere interessati ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell'art. 127

C.G.S. (in particolare: con riguardo ad una possibile ascrivibilità delle condotte all'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, non essendo "patteggiabile" l'illecito sportivo) e udita la relazione è stato quindi aperto il dibattimento. La discussione è stata condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio. Le parti hanno inteso richiamarsi, sostanzialmente, alle argomentazioni svolte in sede di deferimento ed in sede di memoria difensiva. E' intervenuto, nella discussione, anche il sig. PANESE, il quale ha evidenziato che la società si è prontamente attivata per far rientrare la protesta e che l'applicazione di ulteriori sanzioni, rispetto a quelle già irrogate, rischierebbe di pregiudicare la stessa esistenza della società. Il sig. PANESE ha evidenziato, altresì, che la vicenda ha già avuto un'eco mediatica con indubbi riflessi negativi di immagine e che i calciatori hanno maturato piena consapevolezza sul disvalore dell'accaduto. All'esito della discussione, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto

- per i calciatori deferiti, sig. Giacomo RIGONAT, sig. Federico GOLLES, sig. Matteo BERGAMASCO, sig. Daniele SCLAUZERO, sig. Giacomo CANCIANI, sig. Giuseppe FUSCO, sig. Giacomo BERTOIA, sig. Gabriele PRIMO, sig. Tomas CELA, sig. Senaid JAKUPOVICH, la squalifica, ciascuno, per anni 4 (quattro);
- per l'A.S.D. SAN VITO AL TORRE 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2024/2025 ed Euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

La difesa degli incolpati ha concluso come da memoria difensiva depositata, alla quale si è integralmente richiamata.

La motivazione.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva, preliminarmente, che non vi è dubbio alcuno in merito alla imputabilità delle condotte in contestazione ai 10 calciatori, singolarmente intesi, che hanno preso parte alla seconda frazione di gioco della gara tra A.S.D. VILLESSE e A.S.D. SAN VITO AL TORRE disputatasi il giorno 28.01.2024 ed alla conseguente responsabilità disciplinare che da tali condotte deriva. Ed invero, a discarico della predetta responsabilità non può invocarsi il fatto che i calciatori si sarebbero limitati ad osservare le indicazioni loro impartite dall'allenatore. Pur nella piena consapevolezza delle dinamiche che governano, in campo, il rapporto tra allenatore e calciatori (i quali ultimi sono naturalmente portati a seguire le indicazioni del primo), è comunque da rilevarsi che ai calciatori è sempre consentito un pieno sindacato sulla legittimità delle indicazioni fornite dall'allenatore, soprattutto laddove tali indicazioni non rivestano natura tecnica, ma involgano la sfera comportamentale. Nel caso di specie, quanto richiesto dall'allenatore (ossia: mantenere un atteggiamento del tutto inerte durante le azioni di gioco degli avversari) si palesa – con immediata e chiaramente percepibile evidenza – quale indicazione (non tecnica, ma) comportamentale del tutto contraria ai più elementari principi non solo dell'ordinamento sportivo, ma finanche dell'etica della competizione. Se i calciatori hanno inteso uniformarsi alle disposizioni impartite dall'allenatore è perché, come confermato dal capitano FUSCO in sede di audizione ("… *tale comportamento era una forma di protesta nei confronti dell'arbitro*"; "…*eravamo decisi a seguire quanto disposto dal nostro allenatore*"), i calciatori hanno inteso scientemente aderire a tale insulsa forma di protesta. Non può essere quindi condiviso l'assunto secondo cui l'allenatore è l'unico ed esclusivo responsabile delle condotte in contestazione. Né assume rilevanza, al riguardo, la "giovane età" dei calciatori, anch'essa per altro discutibile dal punto di vista sportivo, posto che i soggetti coinvolti sono nati (uno) nel 2003, (cinque) nel 2001, (uno) nel 2000, (uno, il capitano) nel 1996, (uno) nel 1993 e (uno) nel 1983. Si tratta, invero, non di ragazzi del settore giovanile, ma di calciatori di prima squadra, che – anche per età – sono certamente in grado di percepire, quantomeno in senso lato, il disvalore di un comportamento indubitabilmente contrario allo spirito dello sport. Si può comprendere che, nella concitazione del momento, possa essere mancata, a taluni di essi, la capacità di dissociarsi da una condotta di dimensione collettiva, ma ciò non toglie che, in relazione a quanto emerso, le indicazioni dell'allenatore non sono state recepite per una sorta di supina obbedienza ad un ordine incontestabile, ma perché condivise nella loro motivazione di protesta.

Ciò posto in punto di imputabilità delle condotte, è da ritenersi condivisibile l'assunto della difesa dei deferiti secondo cui, nel caso in questione, non è ravvisabile la fattispecie dell'illecito sportivo di cui all'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. Tale disposizione – di indiscussa e particolare gravità – sanziona il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. L'illecito sportivo, per altro non compiutamente tipizzato, rappresenta il più grave dei comportamenti antisportivi ed esso presuppone una condotta (a forma libera, ma di natura comunque fraudolenta) "inequivocabilmente diretta" (così CFA, SS.UU., 07.02.2020) alla realizzazione di uno scopo che si pone in contrasto con il generale principio del leale e corretto svolgimento della competizione sportiva. Tale connotazione strutturale si rinviene anche nella "parallela" (così CFA, SS.UU.,

04.09.2020) figura criminosa della frode in competizioni sportive di cui all'art. 1 della L. n. 401/1989, fattispecie a dolo specifico (Cass. Pen. n. 31623/2015). In altri termini, al fine di potersi configurare un illecito sportivo è necessario che il soggetto agente ponga in essere degli atti di per sé idonei al conseguimento degli scopi vietati dalla norma (e ciò a prescindere dall'effettivo raggiungimento di tali scopi), che risultino volontariamente e specificamente indirizzati al perseguimento del fine illecito.
Nel caso di specie, se pure si può ritenere che le condotte poste in essere dai calciatori risultino oggettivamente idonee ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, è tuttavia da rilevarsi che tali condotte – per quanto emerso – non erano direzionate a conseguire il fine (illecito) di cui alla disposizione dell'art. 30 del Codice di Giustizia sportiva, sibbene ad inscenare una protesta, certamente censurabile, nei confronti del Direttore di Gara. In altri termini, nella vicenda in disamina, l'alterazione dello svolgimento della gara ha rappresentato il *mezzo* tramite il quale esternare la predetta manifestazione di protesta e non già il *fine* delle condotte poste in essere. Un tanto emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti, tutte collimanti sul punto (FUSCO: "… *questo nostro atteggiamento derivava esclusivamente come forma di protesta nei confronti della direzione arbitrale*"; PANESE: "… *tale atteggiamento è stata una forma di protesta decisa dal mister presumibilmente per alcune decisioni assunte dal direttore di gara durante il primo tempo dell'incontro*"; TIZIANI: "…*è stata una forma di protesta con cui volevo manifestare il mio disappunto, condiviso dai ragazzi della squadra, per alcune decisioni assunte dal direttore di gara durante il primo tempo dell'incontro*"). E' pacifico, per altro, che l'iniziativa di protesta sia stata del tutto estemporanea e non preceduta da alcuna premeditazione e/o organizzazione (oltre che dall'evidenza degli accadimenti, un tanto è confermato dalle dichiarazioni di tutti i soggetti sentiti, i quali hanno escluso qualsivoglia previo contatto tra i tesserati delle due associazioni sportive). E' da rilevarsi, ulteriormente, che al termine della protesta nei confronti del Direttore di Gara (durata per i primi 10 minuti del secondo tempo), i calciatori dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE hanno ripreso a giocare "normalmente", sbilanciandosi in attacco, nel tentativo di ristabilire l'equità del risultato (cfr. Referto e verbale di audizione del Direttore di Gara). Vero è che, in quel momento, l'esito della gara era stato già irrimediabilmente compromesso dall'atteggiamento inerte assunto dai calciatori dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE. E' altrettanto vero, tuttavia, che tale condotta può essere considerata a comprova dell'intento che ha animato il predetto atteggiamento, da confinarsi – come ribadito – nell'alveo di una manifestazione di protesta non avente altri illeciti fini. Quand'anche la considerazione rimanga del tutto estranea alla perimetrazione della fattispecie dell'illecito sportivo, si rileva, per mero inciso, che l'ipotesi della sussistenza di detto (gravissimo) illecito non riesce nemmeno a valicare il setaccio del *cui prodest*, nessuno ricevendo un qualche "vantaggio" dalle condotte oggetto di censura.
Esclusa la sussistenza dell'illecito sportivo, il Tribunale Federale Territoriale ritiene di non poter ascrivere le condotte tenute dai calciatori dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE alla diversa fattispecie di cui all'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva (condotta gravemente antisportiva), come richiesto dalla difesa dei deferiti. Ed infatti, la giurisprudenza federale ha avuto modo di rilevare che la condotta gravemente antisportiva si risolve, concretamente, in un "comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto [...] dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco" (CGF, in C.U. FIGC, 10.01.2014, n. 161/CGF), con ciò evidenziandosi – anche a mente del Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12) – una determinata correlazione tra tale condotta e lo svolgimento dell'attività agonistica. Nel caso di specie, diversamente, i calciatori dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE hanno mantenuto un atteggiamento completamente inerte, tanto che le loro condotte sono rimaste del tutto avulse dalla "dinamica del gioco".
Si può ritenere, di più, che quanto osservato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con riferimento all'illecito sportivo (Decisione n. 23/2021, citata dalla difesa dei deferiti) possa valere *mutatis mutandis* anche per la condotta gravemente antisportiva, la quale, al pari dell'illecito sportivo, richiede una condotta di natura commissiva (l'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva richiama la condotta "*commessa in occasione o durante la gara*", laddove l'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva si riferisce al "*compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare…*"). Parafrasando quanto rilevato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, si può rilevare quindi che se la condotta gravemente antisportiva viene qualificata dal legislatore federale come una fattispecie di natura commissiva, non risulta coerente (né legittima) l'applicazione della relativa sanzione nel caso di un contegno di tipo meramente omissivo e/o passivo, sostanziatosi nel non prendere parte alle azioni di gioco.
Si rileva, infine, che la condotta gravemente antisportiva di cui all'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva è tradizionalmente correlata alla violazione del principio (fondamentale) di *lealtà*, che deve permeare di sé lo svolgimento delle competizioni, nel pieno rispetto dell'avversario e delle regole del gioco. Nel caso di specie, le condotte sottoposte a giudizio lasciano percepire, in modo palmare,

una violazione più ampia dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, che non trova compiuta definizione nella disposizione di cui all'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, concernendo non solo l'atteggiamento leale dovuto nella singola gara, ma anche un più generale atteggiamento di "etica sportiva".
In ragione di un tanto, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le condotte poste in essere dai calciatori dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE costituiscano una violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che chiama i soggetti dell'ordinamento federale all'osservanza dei "principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Ed invero, la volontaria discesa in campo con diversi minuti di ritardo, la plateale protesta nei confronti del Direttore di Gara con un atteggiamento contrario ad ogni accezione di buona condotta sportiva, nonché – è opportuno rilevarlo – la reiterazione plurima della condotta ad ogni ripresa del gioco (per ben 7 volte) rappresentano un contegno quanto più lontano dai principi dianzi citati ed un *vulnus* che il "sistema calcio" ha immediatamente percepito come grave ed inaccettabile (si vedano, al riguardo, gli articoli di stampa allegati al fascicolo del deferimento riportanti, tra le altre, anche le dichiarazioni virgolettate del sig. PANESE, Presidente dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE: "… *la società ed il sottoscritto condannano quanto accaduto*"; "*Giustamente le persone si sono indignate*").
La sussunzione della fattispecie nell'ambito dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva non richiede "derubricazione" alcuna, posto che la Procura Federale ha deferito i calciatori anche per la violazione di tale norma. Nella determinazione della misura della sanzione, il Tribunale Federale Territoriale, ha inteso considerare le circostanze comunque emerse nel corso dell'attività istruttoria che possano incidere, anche in diminuzione, su tal misura. Tra esse: l'essersi trattato di una condotta istigata dall'allenatore della squadra e non autonomamente adottata dai calciatori (seppure dagli stessi condivisa); l'aver ripreso a giocare normalmente una volta ricevute indicazioni in tal senso; le dinamiche del rapporto allenatore-calciatori nelle condotte solitamente tenute in campo; la dimensione della realtà associativa e sportiva (sovente trascurata nelle richieste sanzionatorie) interessata dai fatti occorsi. Vero è che, per quanto previsto dall'art. 44, co. 5, del Codice di Giustizia Sportiva tutte le sanzioni inflitte devono avere carattere di effettività ed afflittività. E' altrettanto vero, tuttavia, che il carattere afflittivo – in particolare – non deve assumere una connotazione mortificante (soprattutto in ambito dilettantistico) e che tra i principi "innominati" che regolano la dosimetria della sanzione vi è pur sempre anche quello della proporzionalità. Nel contesto di tali valutazioni, non possono escludersi gli "effetti collaterali" generati da condotte illecite che, in un ambiente sportivo particolarmente ristretto, divengono ben presto di conoscenza comune anche grazie agli organi di stampa e che hanno un effetto – appunto – afflittivo che precede (talvolta anche superandolo) quello delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva. Operate tali valutazioni, il Tribunale Federale Territoriale ha ritenuto sufficientemente effettive ed afflittive le sanzioni *infra* indicate. Il punto di caduta si ritiene essere rappresentato da una sanzione a tempo, di carattere sì afflittivo (anche perché complessivamente estesa a pressoché tutta la squadra, o comunque a buona parte di essa laddove nel frattempo vi fossero stati trasferimenti ad altra società di alcuni dei calciatori coinvolti) e coerente con lo scopo di rendere consapevoli gli interessati del disvalore di quanto posto in essere, ma non tale da punire oltremodo o peggio irragionevolmente, né materialmente impedire alla Società, che nei fatti ha dimostrato di essersi dissociata dalla condotta e di avere fatto al proprio interno tutte le valutazioni del caso, di potersi iscrivere al campionato e di potere nel futuro dimostrare, nella attività agonistica che auspicabilmente la attende nei campionati di competenza, di avere completamente superato l'episodio, senza che vi sia più il rischio di sue reiterazioni.
Si è inteso irrogare una sanzione maggiore al sig. FUSCO, capitano della squadra con esperienza calcistica di lungo corso, solo in ragione delle più ampie responsabilità che, normativamente, gravano su colui che assume tale veste (cfr. art. 73, co. 4, NOIF: "E' dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico").
Il Tribunale Federale Territoriale ritiene, infine, di dover condividere le argomentazioni della difesa dei deferiti, nel punto in cui la stessa rileva che l'A.S.D. SAN VITO AL TORRE è già stata sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale per gli stessi fatti oggetto di deferimento, tanto che l'applicazione di una ulteriore sanzione si porrebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*.
Ed invero, detto principio trova piena applicazione (anche) nell'ambito dell'ordinamento sportivo, quale articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. Per quanto recentemente rilevato dalla giustizia sportiva (CFA n. 134/2023-2024) il riferimento interpretativo – risalente, ma di perdurante attualità – relativo al principio del *ne bis in idem* è quello espresso dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva (Decisione 11.05.2012, n. 9), secondo cui "*assume rilevanza,*

per applicare o meno il ne bis in idem, […] *non tanto che il giudizio verta sullo stesso rapporto o sulla medesima causa petendi, ma che la regiudicanda* […] *sia enucleabile* […] *e sia rimasta da decidere, perché non poteva o non doveva essere ricompresa nel thema decidendum del primo giudizio, in modo da essere giuridicamente* […] *e logicamente compatibile e non sovrapponibile con la precedente procedura e decisione*" (adesivamente, CFA n. 76/2019-2020, secondo cui il principio del *ne bis in idem* è orientato ad evitare sia la duplicazione dello stesso processo, sia decisioni e provvedimenti per lo "stesso fatto" contro la stessa persona; di talché diviene fondamentale identificare il concetto di "stesso fatto", definito, nella decisione di cui trattasi, come "la condotta materiale posta in essere dall'agente con riguardo alle circostanze di luogo e di tempo e non la qualificazione giuridica del fatto contestato").
Nel caso di specie, il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 72 del 01.02.2024 – Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha inteso sanzionare l'A.S.D. SAN VITO AL TORRE, ai sensi dell'art. 6 (in relazione all'art. 4) del Codice di Giustizia Sportiva sulla base del seguente presupposto fattuale: "*Preso atto che i calciatori della squadra ospite, adeguandosi all'indicazione del loro allenatore, rinunciavano deliberatamente a giocare per dieci minuti senza opporre resistenza alcuna al gioco della squadra avversaria, consentendo a quest'ultima – già in vantaggio con il risultato parziale di 4-0 al termine del primo tempo – la segnatura di diverse reti grazie alle quali maturava, poi, il risultato finale di 17-0*". In ragione di un tanto, è da ritenersi che il deferimento nei confronti della società si basi esattamente sullo "stesso fatto" (i.e.: sulla identica condotta materiale) che ha costituito il presupposto della sanzione già irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. Se il Giudice Sportivo Territoriale, nel provvedimento emesso, non ha sanzionato i calciatori dell'A.S.D. SAN VITO AL TORRE (ritenendo opportuno l'interessamento della Procura Federale), ciò non significa che il successivo deferimento abbia introdotto una (nuova) condotta materiale, non considerata dal primo giudice, di cui la società debba essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. Si rileva, inoltre, che – per quanto sopra riportato – il Tribunale Federale Territoriale non ha reputato configurabile, nella vicenda in questione, la fattispecie dell'illecito sportivo; conseguentemente, è da ritenersi identica non solo la condotta materiale, ma anche la disposizione normativa violata (art. 4, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva). In altri termini, vi è una "piena corrispondenza storico-naturalistica" di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (cfr. Cass. Pen. n. 18188/2024), tanto dal punto di vista fattuale quanto dal punto di vista dell'inquadramento normativo. Ne deriva che l'applicazione di una ulteriore sanzione in capo alla società – per la medesima condotta già considerata dal Giudice Sportivo Territoriale e secondo la stessa norma da quest'ultimo applicata – determinerebbe una sovrapposizione di decisioni da ritenersi in palese violazione con il principio del *ne bis in idem*.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Giacomo RIGONAT, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Federico GOLLES, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Matteo BERGAMASCO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Daniele SCLAUZERO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Giacomo CANCIANI, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Giuseppe FUSCO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 10.11.2024 compreso;
- quanto al Sig. Giacomo BERTOIA, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Gabriele PRIMO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;

- quanto al Sig. Tomas CELA, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto al Sig. Senaid JAKUPOVICH, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso;
- quanto alla ASD Calcio San Vito al Torre, la proscioglie dall'addebito odiernamente alla stessa ascritto, per essere la stessa già stata sanzionata dal GST per la medesima condotta in contestazione.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

==========

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente e relatore
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 31.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 01/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Roberto Labollita, Slavisa Bozic, Maurizio Iermano, ASD New Team Lignano C5 e ASD C5 Palmanova

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Roberto LABOLLITA, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 32, co. 2 CGS, irroga al medesimo la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei);
- quanto al Sig. Slavisa BOZIC, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 4 (quattro), sanzione base mesi 6 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto al Sig. Maurizio IERMANO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell'art. 32, co. 2 CGS, irroga al medesimo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
- quanto alla ASD New Team Lignano C5, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 6, co. 1 CGS, irroga alla stessa la sanzione di euro 300,00 (trecento/00);
- quanto alla ASD C5 Palmanova, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 11, co. 2 CGS e applicate le attenuanti come in motivazione, irroga alla stessa la sanzione di punti 8 (otto) di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza 2024/2025, e altresì l'ammenda di euro 800,00 (ottocento/00) ai sensi dell'art. 6, co. 1 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 01.08.2024.

Il Segretario
(Silvia Romanin)

Il Presidente
(Ermes Canciani)